ILCASO.it

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I Civile

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.9.2026

osserva.

1. La società * con ricorso *ex* artt. 54 comma III CCII e art. 55 CCII, art. 669 *bis* c.p.c., ha chiesto la concessione, *inaudita altera parte*, delle misure protettive di cui all'art. 54 comma secondo, primo e secondo periodo e di cui all'art. 64, primo comma, CCII.

1.1. In particolare, nel dare atto del proprio stato di crisi, ha evidenziato di aver intrapreso un percorso finalizzato alla ristrutturazione dei propri debiti, con soddisfazione dei creditori mediante affitto del ramo d'azienda, in vista della successiva alienazione, alla propria controllante *

La ricorrente ha, dunque, precisato di aver avviato il Procedimento di Composizione Negoziata della Crisi di Impresa con nomina dell'esperto, avvenuta il 17.11.2025, in occasione della quale, con provvedimento del 26.1.2026, sono state confermate le misure protettive, per la durata di 120 giorni decorrenti dal 18.11.2025, e concesse, per la medesima durata, quelle cautelari volte ad ottenere la sospensione delle rate di finanziamenti bancari con esclusione, invece, di quelle, pure richieste, l'una relativa all'inibitoria dalla segnalazione alla centrale dei rischi e l'altra dall'escussione della garanzie MCC e SACE.

In data 17.3.2026 è stata presentata istanza di proroga delle suindicate misure, quest'ultima accolta con provvedimento del 23.3.2026, in ragione della funzionalità delle stesse, anche alla luce del rinnovato parere dell'esperto, allo svolgimento delle trattative, con definitiva scadenza di quelle protettive il 16.7.2026 e di quelle cautelari il 23.9.2026.

1.2. A fronte del venir meno della durata complessiva delle misure protettive la società ha, quindi, depositato il presente ricorso, sebbene non ancora conclusosi il procedimento di composizione negoziata che, infatti, avverrà il 13.11.2026, richiamando, al riguardo, l'impostazione che ammette la possibilità, anche in pendenza di tale procedimento, di presentare ricorso *ex* art. 54 comma 3 CCII, con contestuale domanda ex art. 54, co 2, primo e secondo periodo. La società ha, infatti, manifestato la volontà di voler accedere allo strumento di regolazione della crisi di impresa come indiato dall'art 23 comma 1 lett. c), tra l'altro richiamando la delibera notarile con cui si è previsto che, in mancanza di adesioni all'accordo sopra detto, essa ricorrerà a quello di cui all'art. 23 comma 2 lett. b) CCII.

1.3. Nel descrivere il proprio piano ha richiamato la variante di quello alla base della composizione negoziata avviata dalla stessa controllante * che, in origine, ha programmato una continuità diretta per poi, invece, optare per una continuità indiretta mediante la costituzione di una Newco.

1.4. Ha, quindi, dato atto di aver depositato la documentazione richiesta, *ex* art. 54 co 3 CCII, ai fini della concessione delle misure di cui all'art. 54 co 2 CCII, primo e secondo periodo, richiamando il contenuto della proposta di accordo, *ex* art. 23 comma 1 lett. c) CCII, fatta pervenire a tutti i creditori, al riguardo evidenziando la prosecuzione delle trattative con costoro e l'opportunità di ulteriore tempo per consentire ad essi di esaminarne il contenuto e alla società stessa di rendere gli eventuali chiarimenti richiesti.

Nel rilevare la sostenibilità, serietà e concretezza del piano, ha, quindi, precisato che le misure invocate possono considerarsi funzionali a consentire alla società di proseguire e definire proficuamente con i creditori le trattative volte a perfezionare gli accordi di ristrutturazione, con ciò deducendo la sussistenza del *fumus boni iuris.*

Ha, inoltre, ritenuto integrato il requisito del *periculum in mora,* al riguardo invocando l'adozione delle misure, *inaudita altera parte*, richiamando, infatti, l'atto di pignoramento presso terzi notificato dal creditore procedente Tomorrow Milano s.r.l., nonché, gli ulteriori decreti ingiuntivi vantati da altri creditori.

2. L'esperto, nell'attestazione allegata al ricorso, nel precisare che il progetto di risanamento si fonda sulla continuità indiretta mediante affitto e successiva cessione d'azienda di * alla Newco FiloBlu s.p.a., ha precisato che le trattative risultano concretamente avviate con i creditori che rappresentano il 93%, senza che le stesse possano considerarsi una mera manifestazioni di intenti unilaterale, altresì riconoscendo come la proposta assicura l'integrale soddisfazione dei creditori non aderenti nei termini per legge previsti.

3. Il giudice, ritenuto di non poter concedere i menzionati provvedimenti *inaudita altera parte*, ha fissato udienza al 28.8.2026, poi posticipata al 2.9.2026 su istanza dell'esperto.

Quest'ultimo, in data 24.08.2026, ha depositato parere favorevole in ordine alla concessione delle misure protettive *ex* artt. 54 comma 2 e 64 comma 1 CCII in quanto necessarie *"al fine di preservare il patrimonio della società destinato all'attuazione del Piano al vaglio dei creditori, essendo l'espressione del parere dei creditori presupposto necessario per l'attuazione del Piano medesimo".*

3.1. All'udienza del 3.9.2026 il procuratore di parte ricorrente ha valorizzato il tenore letterale dell'art. 54 co 3 CCII nella parte in cui sembra ammettere anche nel corso delle trattative, e prima del deposito dello strumento, l'adozione di provvedimenti cautelari anche in pendenza di CNC, così insistendo per la concessione delle misure cautelari come richieste.

4. Ciò premesso ritiene il giudice che il presente ricorso non possa essere accolto per le ragioni sottospecificate.

Va, in particolare, rilevato che le misure invocate risultano di contenuto analoghe a quelle protettive confermate con provvedimento del 26.1.2026, per la durata di 120 giorni, decorrenti dal giorno 18.11.2025, e poi prorogate, di ulteriori 120 giorni, con scadenza così fissata al 16.7.2026.

All'evidenza, dunque, è stato raggiunto il termine di durata massima come normativamente previsto in 240 giorni dall'art. 19 co 5 CCII, ultimo capoverso.

La società, tuttavia, con il presente ricorso invoca l'adozione di misure del medesimo contenuto di quelle protettive, valorizzazione la loro funzionalità rispetto allo strumento di regolazione della crisi come previsto dall'art. 23 comma 1 lett. c) CCII, individuando, in quest'ultimo, l'epilogo del procedimento di composizione negoziate.

4.1. A ben vedere, tuttavia, la procedura di composizione negoziata si concluderà nel novembre 2026, sicché non si comprende come possa il Tribunale pronunciarsi in ordine a misure come considerate funzionali ad uno strumento di regolazione della crisi di cui ancora non si è fatto accesso.

4.2. Ed invero, in pendenza del procedimento di composizione negoziata, che si ricorda ha natura stragiudiziale, se non per l'eventuale conferma/concessione delle misure protettive/cautelari che, infatti, comportano l'intervento dell'autorità giurisdizionale, non può ammettersi

l'adozione di provvedimenti invece connessi ad uno strumento di regolazione della crisi, il cui procedimento ha natura giudiziale, e ciò neppure per il tramite della formulazione del c.d. "preaccordo" di cui all'art. 54 co 3 CCII.

Ed infatti, la disposizione normativa citata, nel non menzionare il divieto di concessione di misure protettive in pendenza della composizione negoziata non può interpretarsi quale implicita ammissione di una tale facoltà, dovendosi, comunque, considerare il termine di durata massima posto dall'art. 19 comma 5 CCII, come fissato in 240 giorni.

Una tale interpretazione si rende doverosa anche in ragione della derivazione unionale di tale limite, poiché così determinato dal legislatore europeo con la direttiva Insolvency (2019/1023/UE).

Occorre, dunque, escludere la possibilità di ammettere una sovrapposizione tra CNC e "preaccordo" di cui all'art. 54 co 3 CCII, con possibilità di riconoscere le misure contemplate in funzione di questo anche in pendenza del procedimento di composizione negoziata, in quanto ciò potrebbe tradursi nell'elusione del termine di durata massima delle misure protettive come previsto dall'art. 19 co 5 CCII.

Di conseguenza, in questo senso, a nulla vale la documentazione depositata a norma dell'art. 39 CCII dalla società ricorrente.

Sicché, la stessa, al fine di poter beneficiare delle misure di cui all'art. 54 co 2 CCII dovrebbe abbandonare il percorso di composizione negoziata a favore della domanda di omologa dell'accordo, come preparato sotto la copertura dell'art. 54 co 3 CCII, e ivi chiedere l'adozione di misure in quanto ritenute funzionali. Laddove, invece, quest'ultima, come rilevato, intenda ultimare il procedimento di composizione negoziata, al fine di definire le trattative intraprese con i creditori, non può avvalersi di misure che risultano già

concesse nel termine di durata massina, a prescindere dalla loro funzionalità all'accordo di cui all'art. 23 co 1 lett c) CCII.

In questo senso, l'art. 8 CCII, pure richiamato dalla ricorrente ai fini dell'accoglimento del suo ricorso, nel definire la durata massima delle misure protettive in 12 mesi assume portata nell'ambito del procedimento unitario, e la precisazione presente nell'ultimo capoverso della disposizione normativa, secondo cui occorre tener conto delle misure di cui all'art. 18 CCII, non si traduce quale implicita ammissione in merito al possibile riconoscimento di una loro maggior durata rispetto al limite massimo previsto dall'art. 19 co 5 CCII ma va inteso nel senso che nell'arco dei 12 mesi occorre computare anche il periodo di concessione delle stesse nell'ambito della CNC.

Sicché, alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

PQM

- rigetta il ricorso ex art. 54 co 3, art. 55 CCII e art. 669-bis c.p.c. per la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 co 2 e di cui all'art. 64 co 1 CCII.

Padova, 16.09.2026

Il giudice

Silvia Segalina